

9 Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino), RS 916.140

9.1 Situazione iniziale

L'esecuzione del controllo del commercio del vino è affidata alla Fondazione «Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV)» secondo l'ordinanza sul vino (art. 36 cpv. 1). Il CSCV svolge il controllo delle cantine, verifica la contabilità di cantina e, dal 2019, effettua il prelievo di campioni ufficiali e adotta le misure necessarie se constatata infrazioni agli articoli 19, 21-24, 27a-27f e 34-34e dell'ordinanza sul vino.

Banca dati isotopica

Nell'ambito della repressione delle frodi, sono stati sviluppati metodi per determinare la composizione naturale di isotopi stabili di diversi prodotti, poiché esiste una chiara correlazione tra la distribuzione isotopica di una specifica molecola e la sua origine botanica o geografica. L'analisi isotopica dei vini è oggi un metodo utilizzato per il controllo ufficiale e la lotta alle frodi nel settore vitivinicolo. Permette di confrontare i risultati di un campione di vino con una banca dati, per confermarne o meno l'origine. Il metodo è stato testato in Svizzera dal 2017 nel quadro di un progetto finanziato congiuntamente dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e dall'Ufficio federale dell'agricoltura al quale hanno partecipato Agroscope, il CSCV e il Servizio di protezione dei consumatori e di veterinaria del Canton Vallese. I risultati del progetto hanno evidenziato che le informazioni sull'uva di riferimento contenuta nella banca dati devono essere aggiornate a cadenza annuale per poter contribuire efficacemente a una migliore repressione delle frodi e a proteggere i consumatori dagli inganni. Nel 2020 il CSCV ha prelevato ufficialmente 31 campioni, successivamente analizzati in collaborazione con i laboratori cantonali del Ticino, del Vallese e di Zurigo. Da notare, in particolare, che sono state effettuate le prime analisi isotopiche ufficiali sulla base di un caso sospetto.

Resa massima di vinificazione

Una resa della trasformazione dell'uva in vino superiore all'80 per cento è difficile da raggiungere sul piano tecnico, non corrisponde a una buona pratica di vinificazione e pregiudica la qualità del vino. Tuttavia, le disposizioni legali non fissano una resa massima né per l'estrazione del succo d'uva né per la trasformazione dell'uva in vino. Il CSCV ha constatato che vi sono aziende le quali presentano, per alcuni dei loro vini o più in generale, rese di trasformazione dell'uva in vino che superano, a volte ampiamente, l'80 per cento. Siccome il CSCV persegue questa infrazione, gli accertamenti volti a stabilire i motivi del superamento comportano costi sproporzionati.

9.2 Sintesi delle principali modifiche

Per la produzione dei vini svizzeri si fissa una resa massima di vinificazione di 80 litri per 100 chilogrammi di uva. I Cantoni possono fissare una resa massima inferiore alla norma federale per i vini a denominazione d'origine controllata (DOC).

Si sancisce nella legislazione la banca dati isotopica dei vini svizzeri nonché se ne affidano la gestione e l'aggiornamento al CSCV. Agroscope, dal canto suo, è responsabile della raccolta e della vinificazione dell'uva che serve da riferimento per l'aggiornamento annuale delle informazioni contenute nella banca dati.

9.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 27a^{bis}

L'articolo 27a^{bis} stabilisce la resa massima di vinificazione per i vini svizzeri. La resa massima di trasformazione dell'uva in vino è fissata all'80 per cento perché nella pratica è tecnicamente difficile ottenere una resa del genere se si segue la buona pratica di vinificazione. Si riferisce ai prodotti definiti agli articoli 69-71 dell'ordinanza del DFI sulle bevande (RS 817.022.12). La proposta di fissare una resa massima di vinificazione nasce dalla richiesta dell'organo di controllo, affinché non sia

necessario risalire ai motivi quando per un vino si riscontra il superamento di tale valore. L'applicazione di tale limite permette di semplificare il controllo e di renderlo più efficace.

I Cantoni possono fissare una resa massima inferiore all'80 per cento per i vini DOC, differenziandola in funzione del vitigno. Una resa massima di vinificazione inferiore all'80 per cento può essere un criterio supplementare da rispettare nel quadro dei metodi di vinificazione autorizzati che i Cantoni stabiliscono in virtù dell'articolo 21 capoverso 2 lettera f, onde migliorare la qualità e la tipicità dei vini DOC.

Articoli 35a lettera g e 35b

La banca dati contiene le caratteristiche dei vini svizzeri di riferimento e i risultati delle rispettive analisi isotopiche, in particolare il rapporto isotopico $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$. Poiché quest'ultimo varia secondo le condizioni annuali del ciclo dell'acqua, ogni anno è necessario analizzare un certo numero di vini di riferimento autentici della vitivinicoltura svizzera. La rappresentatività dei vini di riferimento è assicurata da una distribuzione territoriale delle partite di uve vinificate stabilita durante la realizzazione del progetto volto a testare il metodo. Il gruppo di ricerca Enologia di Agroscope è stato incaricato di prelevare i campioni di uva, di vinificarli e di caratterizzarli secondo un protocollo di routine. Al Servizio di protezione dei consumatori e di veterinaria del Canton Vallese è invece stato affidato il compito di caratterizzare le proprietà isotopiche di tutti i campioni mediante spettrometria di massa di isotopi stabili (IRMS) mediante cromatografia gassosa. Negli anni 2016, 2017 e 2018, sono stati prelevati tra 37 e 45 campioni in 9 regioni viticole svizzere.

Agroscope è stato incaricato di elaborare anche un aiuto all'esecuzione concernente la raccolta dell'uva destinata alla vinificazione dei vini di riferimento e la sua trasformazione in vino in quanto presenta requisiti necessari a tal fine, come l'ufficialità, la continuità e la sinergia con il progetto volto a testare il metodo che terminerà nel 2022. La possibilità di combinare questo compito con altre attività del gruppo di ricerca Enologia permette anche di garantire un'esecuzione efficiente.

La gestione e l'aggiornamento della banca dati sono affidati al CSCV, analogamente al progetto volto a testare il metodo. Il vigente accordo di prestazione tra l'UFAG e il CSCV (art. 36 cpv. 2) sarà adattato di conseguenza. In virtù dell'articolo 40, il CSCV, su richiesta, inoltra immediatamente tutte le informazioni utili ai servizi federali e cantonali. Siccome tali autorità hanno accesso alla banca dati anche per i loro controlli, l'uso attivo ed efficiente da parte dell'organo di controllo è garantito.

9.4 Ripercussioni

9.4.1 Confederazione

Il CSCV potrà avvalersi delle nuove disposizioni per aumentare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia del controllo del commercio del vino.

Ad Agroscope viene affidato un nuovo compito sul piano giuridico. I costi di realizzazione del progetto sono stati di circa 30.000 franchi l'anno. Questi costi d'ora in poi saranno finanziati attraverso il preventivo globale di Agroscope. Non è previsto alcun trasferimento di crediti da parte dell'UFAG. Il CSCV dovrà nuovamente farsi carico dei costi delle analisi dei vini di riferimento della banca dati isotopica.

9.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione. I Cantoni avranno comunque la possibilità, qualora lo auspicassero, di fissare una resa massima inferiore all'80 per cento per i loro vini DOC, differenziata in funzione del vitigno.

9.4.3 Economia

Le due modifiche dell'ordinanza permettono di perseguire le infrazioni più efficacemente. Contribuiscono a instaurare una concorrenza leale tra gli operatori del mercato e a proteggere i consumatori dagli inganni.

9.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale, in particolare quelli derivanti dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). Da notare, inoltre, che l'Unione europea dispone di una banca dati isotopica simile, il cui uso è disciplinato nel regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 menzionato nell'appendice 3 dell'allegato 7 dell'accordo precedentemente citato.

9.6 Entrata in vigore

Le modifiche dell'ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

9.7 Basi legali

Articoli 63 capoversi 2-4, 64 capoverso 1 e 177 della legge sull'agricoltura.